

Realino Marra

# Dall'oikos al capitalismo. Weber e la storia delle società commerciali

(doi: 10.1436/103721)

Materiali per una storia della cultura giuridica (ISSN 1120-9607)

Fascicolo 1, giugno 2022

**Ente di afferenza:**

*Università degli studi di Genova (unige)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

# LETTURE WEBERIANE



# DALL'OIKOS AL CAPITALISMO

## Weber e la storia delle società commerciali

Realino Marra

*From Oikos to Capitalism. Weber and the History of Commercial Partnerships*

The essay is dedicated to Max Weber's first book, *Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter* (1889). The book's main thesis is that in the Mediterranean region, and especially in Italy, at the end of the Middle Ages two different lines of development for commercial partnerships became established: one typical of the maritime trade, that leads to limited partnerships, and the other, characteristic of inland cities and of the manufacturing businesses prevailing there, that leads to the development of general partnership. Especially Genoa and Florence are represented as the models, respectively, of a purely commercial city and of a city in which trade is the continuation of an autonomous manufacturing business. However, in both cases, according to Weber, the starting point of the development lies in the economic activities (in a broader sense) of family communities.

*Keywords:* Weber, Commercial partnerships, Middle Ages, Oikos, Capitalism.

### 1. *Max Weber, il giurista*

Quando agli inizi degli anni Ottanta del secolo passato ho iniziato a occuparmi del Weber giurista la situazione degli studi weberiani – dico qui prevalentemente dell'Italia – risultava essere sostanzialmente la seguente. A giuristi (e sociologi) era generalmente noto che la formazione di Weber era, da un punto di vista accademico, giuridica. E tuttavia, con poche e benedute eccezioni (tra queste un pionieristico saggio di Pierangelo Schiera sulla formazione del giova-

Realino Marra, Istituto Tarello per la filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Genova, Via Balbi 30/18, 16126 Genova, realino.marra@unige.it, <https://orcid.org/0000-0002-4859-0797>

*Questo saggio rielabora la mia Introduzione alla edizione italiana del primo libro di Max Weber, Sulla storia delle società commerciali nel Medioevo (in base a fonti dell'Europa meridionale), trad. di L. Udvari, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2016.*

ne Weber, del 1981<sup>1</sup>), l'attenzione si dirigeva alla *Sociologia del diritto* (*Le condizioni evolutive del diritto*)<sup>2</sup>, raccordata eventualmente alle altre parti di *Economia e società* (specie alla sociologia del potere), a qualche saggio metodologico o alla *Sociologia della religione*.

Il valore della *Sociologia del diritto* è naturalmente fuori discussione. Opera mirabile, che a oltre cent'anni dalla redazione conserva intatto il suo valore, soprattutto per l'apparato di tipi ideali costruito in un serrato confronto con la storia universale del diritto, e ancor oggi senza eguali per le potenzialità che schiude all'analisi comparata degli istituti. Ma proprio tali virtù fanno comprendere, tra le altre cose, come l'opera non stia – né possa stare – da sola, giacché essa conclude un itinerario di studi e di riflessioni sulla scienza storico-sociale del diritto avviatosi molti anni prima. Tale percorso è contrassegnato da libri e saggi di grande rilievo; rilievo sia intrinseco, sia riferibile alla più idonea intelligenza del contributo giuridico più famoso di Max Weber.

Da questo punto di vista le opere più rappresentative sono certamente i libri per l'abilitazione all'insegnamento universitario in diritto commerciale e diritto romano, in qualche modo i libri "italiani" di Weber, vale a dire la *Storia delle società commerciali nel Medioevo* del 1889, la sua prima opera (tradotta in italiano solo di recente)<sup>3</sup>, e poi la *Storia agraria romana* del 1891 (libro invece tradotto nel no-

<sup>1</sup> Max Weber e la scienza giuridica tedesca dell'Ottocento, in «Sociologia del diritto», VIII-1, 1981, pp. 85-105.

<sup>2</sup> M. Weber, [Die Entwicklungsbedingungen des Rechts], [1913-4?], in Max Weber Gesamtausgabe, I-22 (3): *Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß, Teilband 3, Recht*, hg. von W. Gehpart, S. Hermes, Tübingen, Mohr, 2010, pp. 274-369, in seguito abbreviato in MWG, I-22 (3) (*Le condizioni evolutive del diritto*), in *Economia e società. L'economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. Lascito. Diritto*, a cura di M. Palma, Roma, Donzelli, 2016, pp. 89-311, in seguito abbreviato in *Diritto*. Conservo qui il titolo (*Rechtssoziologie*) dato da Marianne Weber al dattiloscritto (con rimaneggiamenti a mano) di argomento giuridico trovato tra le carte del marito e pubblicato in *Wirtschaft und Gesellschaft*. Weber in effetti rimanda espressamente nel primo fascicolo dell'opera ad una parte che avrebbe dovuto avere quel titolo (cfr. p. es. *Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie*, 1921, in Max Weber Gesamtausgabe, I-23: *Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie. Unvollendet. 1919-1920*, hg. von K. Borchardt, E. Hanke, W. Schluchter, Tübingen, Mohr, 2013, p. 189, *Economia e società*, trad. di Pietro Rossi, T. Biagiotti, F. Casabianca, con Introduzione di P. Rossi, Milano, Comunità, I, *Teoria delle categorie sociologiche*, 1981, p. 33).

<sup>3</sup> M. Weber, *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen*, 1889, in Max Weber Gesamtausgabe, I-1: *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Schriften 1889-1894*, hg. von G. Dilcher, S. Lepsius, Tübingen, Mohr, 2008, pp. 139-340, in seguito abbreviato in MWG, I-1 (*Sulla storia delle società commerciali nel Medioevo* (in base a fonti dell'Europa meridionale), trad. di L. Udvari, *Introduzione* e cura di R. Marra, cit., pp. 147-299, in seguito abbreviato in *Storia delle società*). Ricordo che una parte del libro, e precisamente il terzo capitolo, stampato a parte e dedicato alle comunità familiari e di lavoro, costituiti il lavoro di dottorato di Weber in diritto commerciale (*Entwicklung des Solidaritätsprinzips und des Sondervermögens der offenen Handelsgesellschaft aus den Haushalt- und Gewerbgemeinschaften in den italienischen Städten*, Stuttgart, Gebrüder Kröner, 1889).

stro Paese molto presto, da Ettore Ciccotti nel 1907 per la *Biblioteca di storia economica* di Vilfredo Pareto, e poi da Saverio Franchi nell'edizione curata da Emilio Sereni del 1967<sup>4</sup>). Ma meritano di essere ricordati almeno il lungo saggio sulla filosofia del diritto del neo-kantiano Rudolf Stammler del 1907 (tradotto da Pietro Rossi nel 2001, e poi da Alberto Febbrajo nel 2010<sup>5</sup>), e la voce per un noto dizionario di scienza politica sui *Rapporti agrari nell'antichità* del 1909 (curata da Arnaldo Momigliano, con la traduzione di Bianca Spagnuolo Vigorita del 1981<sup>6</sup>).

Ebbene la risonanza di queste opere è stata a lungo modesta. In Italia il libro sulle società commerciali era ricordato da pochi, giu-scommercialisti e storici, in genere con citazioni rituali e fors'anche ignare, in qualche caso, del fatto che quel Weber era il medesimo autore di *Economia e società* o dell'*Etica protestante*. Le opere agrarie, per contro, furono lette con estrema cura dagli storici e dai romanisti, Arnaldo Momigliano, Francesco De Martino e principalmente Luigi Capogrossi Colognesi, ma in genere assegnate ad un campo di ricerche specifico, ancorché molto rilevante, quello della storia economica del mondo antico. Mancava in particolare l'interesse a verificare quanto quelle ricerche storiche potessero aver contribuito all'individuazione dei temi e alla costruzione dell'apparato

<sup>4</sup> M. Weber, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, 1891, in *Max Weber Gesamtausgabe*, I-2: *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*. 1891, hg. von J. Deininger, Tübingen, Mohr, 1986, pp. 93-361, in seguito abbreviato in MWG, I-2 (*La storia agraria romana in rapporto al diritto pubblico e privato*, trad. di E. Ciccotti, in V. Pareto, a cura di, *Biblioteca di storia economica*, Milano, Società editrice libraria, II-2, 1907, p. 511-705, rist. anastatica in volume, Bologna, Forni, 1977; *Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, trad. di S. Franchi, con Prefazione di E. Sereni, Milano, il Saggiatore, 1967, in seguito abbreviato in *Storia agraria*).

<sup>5</sup> M. Weber, R. Stammlers "Überwindung" der materialistischen Geschichtsauffassung. Nachtrag zu dem Aufsatz über R. Stammlers "Überwindung" der materialistischen Geschichtsauffassung, 1907, in *Max Weber Gesamtausgabe*, I-7: *Zur Logik und Methodik der Sozialwissenschaften. Schriften 1900-1907*, hg. von G. Wagner, in Zusammenarbeit mit C. Härpfer, T. Kaden, K. Müller, A. Zahn, Tübingen, Mohr, 2018, pp. 487-571, 577-617, in seguito abbreviato in MWG, I-7 (*Rudolf Stammler e il «superamento» della concezione materialistica della storia. Appendice, in Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, trad. e Introduzione di Pietro Rossi, Torino, Comunità, 2001, pp. 281-363, in seguito abbreviato in *Saggi*; e poi la trad. di Alberto Febbrajo, con il titolo *A proposito di "Economia e diritto" di Rudolf Stammler*, in E. Ehrlich, H. Kelsen, M. Weber, *Verso un concetto sociologico di diritto*, a cura di A. Febbrajo, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 89-164).

<sup>6</sup> M. Weber, *Agrarverhältnisse im Altertum*, 1909, in *Max Weber Gesamtausgabe*, I-6: *Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Altertums. Schriften und Reden 1893-1908*, hg. von J. Deininger, Tübingen, Mohr, 2006, pp. 320-747, in seguito abbreviato in MWG, I-6 (*I rapporti agrari nel mondo antico*, in *Storia economica e sociale dell'antichità. I rapporti agrari*, trad. di B. Spagnuolo Vigorita, con Prefazione di A. Momigliano, Roma, Editori Riuniti, 1981, pp. 3-368, in seguito abbreviato in *SES*).

concettuale della *Sociologia del diritto* (*Le condizioni evolutive del diritto*).

Oltretutto questa era solo una delle possibilità di leggere insieme le opere del Weber giurista. Molto altro è illuminato da esse, le riflessioni sui rapporti tra diritto ed economia, l'utilizzazione del dibattito sul metodo all'interno dello storicismo tedesco in relazione soprattutto ai nessi tra costruzioni concettuali e ricerca storico-sociale, l'orientamento su dogmatica e sociologia giuridica.

Più in generale, con l'avvio delle pubblicazioni in edizione critica delle opere di Weber (la *Gesamtausgabe*), a partire dal 1984, è stato finalmente possibile porre mano ad un rinnovamento della ricerca weberiana, così portando alla luce anche altri significati delle sue opere giuridiche. Anche i tempi lunghi e gli indugi hanno in un certo senso permesso di riequilibrare, almeno in parte, la situazione che ho sommariamente figurato fin qui, offrendo l'opportunità di meditare e approfondire i momenti meno conosciuti della produzione weberiana. Si è così progressivamente dismessa l'idea, invero singolare, secondo la quale il grande lavoro intellettuale dell'autore avrebbe avuto inizio per davvero solo dopo la malattia, con i saggi metodologici dei primi del Novecento, e appunto è emerso nella giusta luce il contributo del Weber giurista. E non un giurista qualsiasi, ma l'allievo di Levin Goldschmidt, l'eletto da Theodor Mommsen come suo erede, il professore di diritto abilitato a 27 anni nella Facoltà giuridica di Berlino.

Per questo dobbiamo essere grati alle edizioni della *Storia agraria romana*, e poi dei saggi sulla storia sociale dell'antichità, entrambe curate da Jürgen Deininger. E inoltre all'edizione critica della *Storia delle società commerciali nel Medioevo* a cura di Gerhard Dilcher e di Susanne Lepsius. È impossibile dire in poche pagine della cura, dello scrupolo e dell'impegno profusi per la restituzione e la fruibilità del testo weberiano. Dilcher e Lepsius hanno realmente sormontato problemi molto complessi. Chi conosce Weber sa degli ostacoli nei quali il lettore s'imbatte ad ogni passo per divisarne le fonti. Weber ricorda sempre un po' meno di quello che sarebbe indispensabile, e altre volte non se ne dà pensiero del tutto. Nel caso specifico le difficoltà sono acute dall'utilizzo di uno spettro assai largo di fonti, italiane e spagnole *in primis*, raccolte di leggi, consuetudini e giurisprudenza, statuti e documenti notarili, e naturalmente diritto romano e diritto germanico; fonti citate sovente in maniera approssimativa, e altrettanto frequentemente con lacune, inesattezze, errori.

In occorrenze del genere trovare un equilibrio tra leggibilità del testo e cura filologica è molto difficile. I curatori riescono nell'impresa con l'impiego di soluzioni perfettamente intelligibili nella pa-

gina riprodotta, e poi riversando il loro imponente lavoro critico in indici delle fonti, dei nomi, della letteratura citata, e in un utile glossario degli istituti e dei concetti.

Questo sarebbe già tanto, e pure è solo una parte del contributo dei curatori. Basti evidenziare tale circostanza: l'introduzione e le notizie editoriali coprono più di cento pagine, una dimensione quasi pari a quella del libro weberiano<sup>7</sup>. In esse è ricostruita la genesi dell'opera giovanile, sono rievocati i percorsi accademici di Weber, con la riproduzione dei documenti del dottorato prima e dell'abilitazione poi, è narrato il clima sorto dalle discussioni nella scienza giuridica tedesca del tempo, caratterizzato principalmente dalle polemiche tra germanisti e romanisti all'interno della Scuola storica, è analizzato ancora il rapporto scientifico e personale con il maestro Goldschmidt.

Mi ero occupato di questi temi nel primo dei tre libri che, nell'arco di un decennio, ho dedicato al Weber giurista, *Dalla comunità al diritto moderno*, del 1992. Ebbene, mi sento di poter dire che nel lavoro di Dilcher e Lepsius trovo avvalorate molte delle interpretazioni formulate in quel lontano volume<sup>8</sup>.

## 2. *Economia e diritto*

La vasta prospettiva storico-comparata e la valorizzazione del ruolo della prassi nella formazione del diritto commerciale sono gli aspetti che conducono Weber all'incontro con Levin Goldschmidt (1829-1897), il grande studioso decisivo, tra l'altro, per la redazione dell'*Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch* del 1861. Nella *Geschichte der Handelsgesellschaften* d'altra parte affiorano anche significative divergenze rispetto alle posizioni del maestro; e pure queste, al pari delle consonanze, sono importanti per illuminare la formazione di Weber come storico e sociologo del diritto.

Un anno prima della pubblicazione del libro weberiano, nel 1888 dunque, in occasione del trentesimo anniversario della fondazione della *Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht*, Goldschmidt definisce la scienza giuridica come *civilis sapientia*: la disciplina con-

<sup>7</sup> La *Einleitung* è di Dilcher (*MWG*, I-1, pp. 1-97), l'*Editorischer Bericht* che, assieme agli altri di Lepsius, si occupa più direttamente della genesi dello scritto weberiano è alle pp. 109-138 del volume; va anche segnalata l'approfondita analisi che del libro ha compiuto di recente Michele Basso (*La città, alba dell'Occidente. Saggio su Max Weber*, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 31-65).

<sup>8</sup> *Dalla comunità al diritto moderno. La formazione giuridica di Max Weber. 1882-1889*, Torino, Giappichelli, 1992.



sisterebbe in sostanza in una sorta di filosofia pratica della società civile. «Essa non si esaurisce nell'interpretazione dei testi [*Interpretation der Texte*] e nemmeno nell'elaborazione dei concetti [*Bildung der Rechtsbegriffe*] a partire dal diritto dato; il suo compito più alto [*ihre höchste Aufgabe*], invece, è quello di ritrovare la giusta – ovvero: conforme al tempo ed alla situazione culturale [*Kulturlage*] – configurazione giuridica della vita collettiva [*rechtliche Gestaltung des menschlichen Gemeinlebens*] e di ricostruirla nel modo più sicuro possibile»<sup>9</sup>.

Sono le considerazioni di un esponente della Scuola storica tedesca. La scienza giuridica non si occupa di un diritto senza tempo, ma di istituti e statuizioni che dipendono dalla vita culturale di una determinata comunità. È una *scienza di cultura* allora, che proprio per questo suo carattere non può mai limitarsi ad un'analisi dogmatico-concettuale. Non solo la riflessione giuridica di Weber può essere ricondotta allo sviluppo di queste posizioni, ma più in generale la sua ricerca sullo statuto delle scienze sociali si muove in un contesto di autori e correnti che si interrogano sulla possibilità di uno studio scientifico della dimensione culturale della vita sociale, scettici al contempo nei confronti della fiduciosa disposizione del monismo naturalistico ottocentesco sulla possibilità di individuare nella storia delle leggi di sviluppo necessarie<sup>10</sup>. Goldschmidt è parte di questo orientamento scientifico, e tuttavia disponibile, diversamente da Weber, ad ammettere almeno l'esistenza di certe regolarità nella vita degli istituti giuridici.

Per un'intelligenza adeguata del diritto vigente in una data epoca, pensa Goldschmidt, è necessario che essa venga completata da una solida ricerca storica, e non antiquaria, volta ad una comprensione complessiva dei fondamenti, soprattutto economici, degli istituti. Il punto di vista economico fa vedere quali sono le costanti che governano i bisogni e gli obiettivi degli interessati al traffico, e che favoriscono un certo regolamento dei rapporti, destinato col tempo a farsi consuetudine o legge<sup>11</sup>. Una simile scienza storica del diritto, descrivendo la genesi degli istituti, il legame con il mondo degli interessi, delle imprese e dei traffici, è nella condizione di andare oltre

<sup>9</sup> L. Goldschmidt, *Nach dreißig Jahren. Rück- und Vorschau*, in «Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht», XXXV, 1889, p. 11.

<sup>10</sup> *Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis*, 1904, in MWG, I-7, pp. 196-197 (*L'«oggettività» conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale*, in *Saggi*, p. 184).

<sup>11</sup> Si vedano le dichiarazioni programmatiche nel primo numero della *Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht* (1858): *Über die wissenschaftliche Behandlung des deutschen Rechts und den Zweck dieser Zeitschrift*, in particolare pp. 19-20.

l'esposizione di una certa disciplina del passato. Rivela il processo di elaborazione regolativa nel suo farsi, palesa nel presente il risultato dello sviluppo, dà indicazioni sui modi per accertare e concretare la necessaria corrispondenza delle norme future a determinate situazioni e a determinati rapporti<sup>12</sup>. Nella costruzione di questo modello – che si può senz'altro qualificare integrato – di scienza giuridica, Goldschmidt si oppone agli indirizzi formalistici dominanti nella cultura giuridica tedesca, rappresentati nella scienza giuscommerciale principalmente da Heinrich Thöl (1807-1884).

Dalle analisi e dalle tesi avanzate nelle *Handelsgesellschaften* emerge come Weber dissenta dalle direttive metodologiche del maestro, e particolarmente proprio dalla prescrizione di un'integrazione automatica tra scienza giuridica e scienza economica<sup>13</sup>. L'inderogabile congruenza tra leggi economiche e principî giuridici è un punto fermo del pensiero di Goldschmidt: esiste sempre, in ogni tempo e in ogni luogo, una concordanza più o meno compiuta tra certi rapporti economici e la loro disciplina normativa. Come appena detto, rilevare (e trarre insegnamento da) tale connessione costituisce l'obiettivo principale della scienza del diritto. Per Weber, al contrario, la storia del diritto commerciale documenta come istituti giuridici e istituti economici stiano su piani evolutivi differenti. Il diritto delle società si è formato prima di queste, tanto che il suo nucleo fondamentale risente ancora degli inizi e degli antichi rapporti a cui era destinato. Pertanto, non si può pensare che semplicemente muovendo dai fatti economici sottostanti sia direttamente possibile acquisire indicazioni attendibili sulla disciplina che li regola. E questo proprio perché essa, concretamente, può aver avuto un'origine ed uno svolgimento in gran parte (vale a dire: per un tempo più o meno lungo) senza alcun nesso con i primi, ma obbedendo piuttosto a esigenze di tipo organizzativo, a vincoli tradizionali (particolarmente a legami di natura domestica), a sollecitazioni e condizionamenti di varia durata e intensità.

Né dà certezze la direzione di ricerca inversa sorretta dall'ipotesi che una qualche affinità tra istituti di epoche diverse possa alla fine fornire indicazioni probanti sull'omogeneità del substrato economico e sociale. In rapporto a ciò, è chiaro come Weber consideri criticamente l'immagine modernista delle forme giuridiche medievali che risulta dalla prospettiva di Goldschmidt. Convinto del fatto che in

<sup>12</sup> L. Goldschmidt, *Das preußische Recht und das Rechtsstudium, insbesondere auf den preußischen Universitäten*, in «Preußische Jahrbücher», III, 1859, p. 30.

<sup>13</sup> Si veda l'ultima parte del primo capitolo della *Geschichte der Handelsgesellschaften* (in MWG, I-1, pp. 155-156, *Storia delle società*, pp. 162-163).

ogni epoca i traffici implicassero tutte le volte gli stessi bisogni e le medesime aspettative, questi riteneva di conseguenza che gli istituti tendessero a ricomparire, pur ammodernati, in tempi e luoghi differenti, precisamente in quanto sollecitati da interessi economici simili. Dalle sue analisi Weber ricava per contro il convincimento che alle forme giuridiche più antiche (la *societas maris* rispetto all'accomandita, la comunità patrimoniale assoluta rispetto alla società in nome collettivo) abbiano corrisposto relazioni economiche diverse da quelle poi regolate dagli istituti che ne hanno preso il posto.

Tali valutazioni comportano una più generale presa di distanza di Weber dalle posizioni di Goldschmidt riguardo al ruolo delle forze economiche nella formazione degli istituti giuridici. Il principio regolatore basilare dell'accomandita, la disciplina del rischio tra un mercante ed un prestatore di capitali, è già presente negli affari di commenda, ossia in relazioni d'affari occasionali, diverse per natura e obiettivi da un vincolo sociale<sup>14</sup>. C'è stata la necessità, certo, di alterazioni e perfezionamenti affinché quella statuizione potesse adattarsi alle più complesse esigenze di un'impresa durevole; ma questo, appunto, sulla base di uno schema già dato e senza bisogno pertanto di innovazioni radicali.

Nel caso della società in nome collettivo l'attestazione di una simile occorrenza è per Weber ancora più sicura. Qui difatti i principî giuridici fondamentali – la responsabilità del patrimonio comune e quella illimitata e solidale dei membri della comunità – sono dati integralmente fin dal principio. E soprattutto si sono generati all'interno di un fenomeno associativo ancora molto distante da un'organizzazione societaria: vale a dire la comunità domestica, un gruppo di persone legate tra loro da vincoli prevalentemente parentali e per le quali è usuale regolare la contabilità in maniera informale, cosicché non esistono conti separati, e tutte le spese e le entrate sono ascritte alla casa comune. Tali relazioni non hanno alcun legame con la *societas* romana, ma risentono piuttosto, in molte città italiane, dell'influenza sulle comunità familiari di modelli longobardi<sup>15</sup>. Tra l'altro tali rapporti non sono nemmeno veramente affinati dall'evoluzione ma solo, propriamente, delimitati e ristretti così da farli rientrare

<sup>14</sup> Cfr. soprattutto le pagine sulla *lex Wisigothorum* e il commercio marittimo (*Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in *MWG*, I-1, pp. 158-159, *Storia delle società*, pp. 166-167).

<sup>15</sup> Si veda, tra gli altri, il paragrafo *Vermögensrechtliche Folgen der Familienwirtschaft* del terzo capitolo del libro (*Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in *MWG*, I-1, pp. 191-194, *Storia delle società*, pp. 187-190).

all'interno delle nuove forme di vincoli societari<sup>16</sup>. Il principio della responsabilità solidale e illimitata si adegua alla società "aperta" (la società in nome collettivo), giacché si rivela conveniente a favorirne l'attività ed il buon esito commerciale. Come è scritto nella *Rechtssoziologie (Die Entwicklungsbedingungen des Rechts)*, il credito e dunque il successo economico della società sono più energicamente assicurati dalla responsabilità solidale<sup>17</sup>.

Non soltanto l'ideazione, dunque, ma nemmeno il processo di trasformazione e aggiornamento delle statuizioni più antiche può essere interamente attribuito ad un intervento innovatore consapevole da parte degli interessati al traffico. Naturalmente Weber non si nasconde che in un certo momento deve pur realizzarsi – o realizzarsi di nuovo – una qualche, anche temporanea, compatibilità tra forme giuridiche e forme economiche: delle soluzioni che divergessero dalle esigenze del traffico alla lunga non avrebbero possibilità di sopravvivenza. Questo da Weber non è detto espressamente, ma emerge lo stesso dalla sua ricostruzione. Solo che tale corrispondenza non si concreta in maniera lineare, in conseguenza cioè della pressione dei soggetti interessati alla riforma di una certa disciplina; essa è piuttosto il risultato di modificazioni lente, attraverso esperimenti e compromessi molteplici, e con l'intervento eventuale di conferma e chiarificazione da parte dei giuristi.

Sui rapporti tra sfera economica e diritto non c'è dubbio, io credo, che la *Rechtssoziologie (Die Entwicklungsbedingungen des Rechts)* si riconnetta direttamente alle ricerche sul diritto commerciale medievale condotte nelle *Handelsgesellschaften*. In generale, scrive Weber nella sua opera giuridica più nota, «le situazioni economiche non generano per meri automatismi [*gebären nicht einfach automatisch*] nuove forme giuridiche [*Rechtsformen*]»<sup>18</sup>. E per quanto riguarda specialmente l'affermazione del diritto moderno che s'appressa sempre più ad un tipo ideale di diritto razionale, essa non dipende dall'espansione capitalistica, la precede anzi e per questo va figurata piuttosto, rispetto ad essa, come una precondizione vantaggiosa.

<sup>16</sup> Si consideri ad esempio la chiara evoluzione contabile nei rapporti familiari degli Alberti e dei Peruzzi di Firenze, analiticamente descritta nel quinto capitolo della *Geschichte der Handelsgesellschaften* (in *MWG*, I-1, pp. 302 ss., *Storia delle società*, pp. 264 ss.). Su questa interpretazione di Weber (che a sua volta segue Lastig) Goldschmidt è molto critico: *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart, Enke, 1891, p. 280 nota 154.

<sup>17</sup> M. Weber, [*Die Entwicklungsbedingungen des Rechts*], in *MWG*, I-22 (3), pp. 384-385 ([*Le condizioni evolutive del diritto*], in *Diritto*, p. 155).

<sup>18</sup> [*Die Entwicklungsbedingungen des Rechts*], in *MWG*, I-22 (3), p. 346 ([*Le condizioni evolutive del diritto*], in *Diritto*, p. 132).

### 3. In principio la famiglia

Nell'analisi dei nessi tra economia e diritto emerge una questione di grande rilievo rispetto al romanista Goldschmidt, e più in generale riguardo alla situazione della giurisprudenza tedesca di quegli anni, segnata dal dibattito tra romanisti e germanisti attorno ai problemi della codificazione. Nel libro, lo abbiamo visto, sul tema maggiore, ossia la genesi della società in nome collettivo, Weber valorizza l'influenza del diritto germanico, e nello specifico del diritto longobardo in relazione alle comunità domestiche delle città italiane, specie del Nord<sup>19</sup>. Goldschmidt per contro sulla responsabilità solidale e sulla formazione del patrimonio societario, esclude ogni rapporto con le comunioni collettivistiche germaniche "a mano comune" (*Gemeinschaften zur gesamten Hand*)<sup>20</sup>. L'istituto nasce piuttosto dalla originale elaborazione da parte del diritto comune dei principî del diritto romano, e in particolare dal ricorso alla presunzione di una reciproca *praepositio institoria* tra i *soci*<sup>21</sup>. Goldschmidt riconosce che tale soluzione è un'espressione approssimativa dei reali contenuti del rapporto<sup>22</sup>, e tuttavia rimane la circostanza del ricorso ai modelli più antichi<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Sennonché, scrive Goldschmidt, anche presso le comunità familiari dell'Italia longobarda si percepisce talvolta un orientamento verso un'organizzazione di produzione o consumo; e quando d'altra parte gli obiettivi divennero stabilmente economici ci fu anche qui una consapevole adozione di modelli compiutamente societari (*Universalgeschichte des Handelsrechts*, cit., p. 286).

<sup>20</sup> Nella *Gesamthand* non si distinguono le sfere dei partecipanti, la comunione è del gruppo, in essa giuridicamente rileva dunque solo l'unità collettiva dei membri; per contro la solidarietà solidale, scrive Goldschmidt, subentra ogniqualvolta il singolo socio contraiga *pro societate*, il principio è dunque individualistico (*Universalgeschichte des Handelsrechts*, cit., p. 288 e nota 171). Sulla questione Weber, nelle ultime pagine del libro, sceglie di avere una posizione prudente, per non dover fare i conti con l'orientamento contrario del maestro (la mano comune è una costruzione tipicamente germanica, occorrerebbe disporre di un'analisi dei suoi percorsi nella storia del diritto tedesco prima di assumere qualcosa sulla sua diffusione in un'altra cultura giuridica: *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in *MWG*, I-1, pp. 330-331, *Sulla storia delle società*, pp. 284-285). Ma le critiche di Goldschmidt a Weber nella *Universalgeschichte des Handelsrechts* ci fanno intendere quanto poco sia riuscita al secondo la sua strategia di mimetizzazione.

<sup>21</sup> L. Goldschmidt, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, cit., p. 282; su questo si veda la ricostruzione critica di Weber (il "biasimo" di Weber, *Tadel*, glossa Goldschmidt) in *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in *MWG*, I-1, pp. 317-320 (*Storia delle società*, pp. 276-277).

<sup>22</sup> La responsabilità solidale subentra anche quando i soci contraggono insieme, mentre la responsabilità institoria si basa sul presupposto di un assenso all'obbligazione da parte del preponente; talché ai fini di una responsabilità institoria solidale si dovrebbe supporre una volontà reciproca di rispondere per gli affari conclusi da un socio; comprensibili allora le perplessità di Weber dal punto di vista del diritto comune (si veda *supra*, la nota precedente), per le conseguenze a volta singolari dell'applicazione dei principî individualistici del diritto romano (*Universalgeschichte des Handelsrechts*, cit., p. 288 nota 172).

<sup>23</sup> E tale valutazione si sostiene con l'altra sull'esclusione di un'influenza germanica nella storia delle società commerciali; l'orientamento di Weber è specularmente contrario su entrambe le questioni, e questo spiega a sufficienza le critiche di Goldschmidt (peraltro giudi-

Nel volume che ho richiamato all'inizio, e ancor di più in un libro di dieci anni dopo, *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber*, dedicato alle opere agrarie dell'autore, ho rimarcato questa prossimità di Weber con i germanisti, non solo sul piano della storia del diritto, ma anche dal punto di vista di un più generale orientamento politico-culturale<sup>24</sup>. È come se Weber nelle opere giuridiche giovanili, ma specialmente nella prima, fosse tentato dal motivo della sopravvivenza del mondo delle comunità. Dopo essersi ritirato, sotto la pressione del feudalesimo, all'interno delle comunità domestiche e dell'economia dei villaggi, il principio di comunità riappare in tutti gli istituti, e più in generale negli ideali e negli stili di vita dei fenomeni associativi della fine del Medioevo. Un'analisi che sembrerebbe rivendicare le lontane radici della modernità, narrando di comunità che non dileguano, ma si trasformano in relazioni nuove: un processo graduale in cui determinati vincoli, in origine prevalentemente parentali, riescono non solo ad adattarsi alle condizioni prescritte da un'economia di mercato, ma in un certo senso anche a sottometterle, a trasferire in esse lo spirito di tradizioni più risalenti. In rapporto a questa contiguità (quanto meno all'inizio della formazione di Weber), è interessante il resoconto di Dilcher relativo ad una vicenda che non conoscevo nei dettagli: l'opportunità per Weber di proseguire da giurista, a Marburgo, su una cattedra di diritto pubblico. Alla fine tuttavia, come è noto, sceglierà di accettare la chiamata a Friburgo come professore di economia politica e scienza delle finanze, così decretando il proprio commiato, almeno accademico, dagli studi giuridici<sup>25</sup>. Ma è ugualmente significativo che i *Gutachten* per

cate da Weber, a sua volta, come *juristisch-formal* in una lettera a Lujo Brentano di qualche tempo dopo, *An Lujo Brentano*, 25. Februar 1893, in *Max Weber Gesamtausgabe*, II-6: *Briefe 1887-1894*, hg. von R. Aldenhoff-Hübinger, in Zusammenarbeit mit T. Gerhards, S. Oßwald, Bargende, Tübingen, Mohr, 2017, p. 317, in seguito MWG, II-2).

<sup>24</sup> *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell'opera weberiana*, Bologna, Il Mulino, 2002, in part. pp. 201 ss.

<sup>25</sup> La chiamata è del 3 aprile 1894, a poca distanza della nomina di Weber, il 25 novembre 1893, a professore straordinario di diritto commerciale e diritto romano nella facoltà giuridica di Berlino per sostituire Goldschmidt ammalato dall'anno prima. Marburgo è quindi solo una opzione tra le altre (alla sorella Clara, Weber parla anche dell'intenzione di concorrere ad uno straordinario di scienza politica a Erlangen: *An Clara Weber*, 16. März 1893, in MWG, II-2, pp. 325-326). Tra il 1893 e il 1894 per Weber si concretizzano dunque rapidamente due opportunità accademiche diverse tra loro. Althoff e Goldschmidt sperano con lo straordinario di trattenere Weber a Berlino, ma questi acconsente all'inizio a malincuore: nell'estate del 1893 scrive alla madre che gli piacerebbe restare legato alla «alquanto monotona scienza causidica [*an die relativ öde Juristerei*]» (*An Helene Weber*, 26. Juli 1893, ivi, p. 442); verso la fine dell'anno, quando la chiamata a Berlino è ormai sicura, a Gustav von Schmoller dichiara di non potersi decidere per il futuro «mich auf eine rein juristisch-formale Betrachtung der historischen Erscheinungen des Handelsrechts zu beschränken» (*An Gustav von Schmoller*, 24. Oktober 1893, ivi, p. 477). Così i contatti con Friburgo procedono, e quando all'inizio



Marburgo, richiesti da Friedrich Althoff, il potente direttore generale per l'Università del Ministero della cultura, vengano da tre eminenti germanisti, maestri di Weber (Gierke, Brunner e Schröder), e che tutti, chi più chi meno, tendano a considerare il candidato sostanzialmente uno di loro<sup>26</sup>.

Certo, a partire dalla *Storia agraria romana*, e ancor più risolutamente con gli articoli del 1895-6, su *Diritto romano e diritto germanico* e sulle *Cause sociali del tramonto della civiltà antica*<sup>27</sup>, in Weber matura la convinzione che le istituzioni capitalistiche abbiano ingenerato un completo sovvertimento delle relazioni precedenti. Ed essa sopraggiunge a sancire, assai presto dunque, un distacco dai germanisti; è evidente che un'altra forza, più potente del feudalesimo, è intervenuta con esiti risolutivi nella storia delle comunità. Ma al contempo, sino alla fine della sua vita, e segnatamente sino alle lezioni di *Storia economica* (si veda *infra*), Weber rimane fedele all'idea che nelle principali forme di organizzazione economica tutto abbia avuto inizio con le occupazioni all'interno della famiglia. E meglio ancora con quelle di una comunità familiare vicina ai modelli germanici, la *Sippe*, un vasto gruppo di persone legate tra loro da vincoli parentali (e non solo). In essa appunto ci si sarebbe costantemente attenuti al pensiero di un patrimonio di tutti, per cui i beni e le entrate sono comuni, e le spese per contro non imputate ai singoli.

Quando la comunità domestica è allargata, assume cioè delle grandi dimensioni, essa è designata da Weber con il termine *oikos*, contrassegno importante della storia economica di Johann Karl

dell'anno successivo c'è la chiamata, lo stesso giorno Weber scrive a Althoff chiarendo che alla base della sua decisione ci sono solo motivazioni di ordine scientifico. Per la particolare combinazione delle sue aree di ricerca sino a quel momento (storia del diritto commerciale, storia dei rapporti agrari in Roma antica, condizione dei lavoratori agricoli nei territori d'oltrelba) non può nascondersi («kann ich mir nicht verhehlen») che gli sarebbe stato difficile immaginarsi in una facoltà giuridica come collocazione definitiva (*Lebensstellung; An Friedrich Althoff*, 3. April 1894, ivi, pp. 521-522; per una ricostruzione dettagliata dei tentativi weberiani di occupazione accademica successivamente all'abilitazione nel febbraio del 1892, si veda ivi, pp. 320-323). Althoff risponde subito, dichiarando di comprendere la scelta di Weber, ma augurandosi al contempo di poterlo rivedere presto nella capitale (G. Dilcher, *Einleitung*, in *MWG*, I-1, pp. 88-89; i rapporti con Althoff sono dunque non solo stretti, ma anche cordiali, come ricordato dalla moglie Marianne: *Max Weber. Una biografia*, 1926, trad. di B. Forino, con un saggio introduttivo di G. Roth, *Marianne Weber e il suo ambiente*, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 241; le critiche di Weber ai primi del Novecento al "sistema-Althoff", cioè al controllo politico delle università tedesche, hanno ragioni politico-culturali, e non personali; su questo rinvio di nuovo a *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber*, cit., pp. 295 ss.).

<sup>26</sup> G. Dilcher, *Einleitung*, in *MWG*, I-1, pp. 84-89.

<sup>27</sup> M. Weber, "Römisches" und "deutsches" Recht, 1895, in *Max Weber Gesamtausgabe*, I-4: *Landarbeiterfrage, Nationalstaat und Volkswirtschaftspolitik. Schriften und Reden 1892-1899*, hg. von W.J. Mommsen, in Zusammenarbeit mit R. Aldenhoff, Tübingen, Mohr, 1993, pp. 526-534; Id., *Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur*, 1896, in *MWG*, I-6, pp. 99-127 (*Le cause sociali del tramonto della civiltà antica*, in *SES*, pp. 371-393).

Rodbertus (1805-1875), un altro dei suoi autori (un legame di affinità molteplici e apertamente dichiarate che emerge principalmente dalla *Storia agraria romana*)<sup>28</sup>. L'*oikos* è una delle due prioritarie linee evolutive della comunità domestica, contraddistinta precisamente dall'accrescimento quantitativo, e pertanto dal potenziamento del principio autarchico, ossia della produzione-lavoro con finalità di mera sussistenza del gruppo (come è avvenuto di fatto, e soprattutto, nel sistema curtense).

Ebbene nel primo libro, nella *Storia delle società commerciali*, si esplora l'altra principale tendenza di sviluppo della comunità domestica, vale a dire la costituzione di gruppi preordinati al conseguimento del profitto, compagnie commerciali che si incamminano verso una direzione senz'altro capitalistica. Quando la crescita economica lo consente, le comunità domestiche della fine del Medioevo tendono a specializzarsi in attività di tipo artigianale (la forma caratteristica di tale fenomeno è quella dei *fratres communiter viventes*, i fratelli che proseguono la comunità familiare dopo la morte del padre e ne continuano l'attività professionale). Dalle comunità tra artigiani sorgono infine le società commerciali vere e proprie, con l'utilizzo del lavoro di altre persone e l'ampliamento della produzione e del giro d'affari. E dunque l'altra tesi importante del libro, e di nuovo in disaccordo con Goldschmidt (per il quale era fuori discussione che la modernità economica si fosse manifestata con gli scambi, i movimenti di capitale e le operazioni di credito<sup>29</sup>), è che il capitalismo autentico, contro ogni apparenza, non ha origine dai commerci per mare, ma comincia a mostrarsi nella sua forma più avanzata nelle attività manifatturiere delle città dell'interno.

Nella giuscommercialistica tedesca dell'Ottocento – un nome su tutti, quello di Gustav Lastig (1844-1930) – Genova e Firenze erano rappresentate in opposizione tra loro come i modelli, rispettivamente, della città soltanto commerciale e di quella in cui il commercio era la prosecuzione di un'attività manifatturiera autonoma. Goldschmidt reputava troppo schematica una simile figurazione<sup>30</sup>. Ebbene, nella *Storia delle società commerciali*, e con evidenza ancora maggiore nelle opere successive, Weber segue decisamente Lastig. Nel libro giovanile Weber si limita a dare un certo risalto anche alla *societas terrae* genovese, mostrando così di tener conto, almeno in parte, della sollecitazione di Goldschmidt a non indagare la storia della cit-

<sup>28</sup> Su questo rimando alla più ampia trattazione svolta in *Capitalismo e anticapitalismo*, cit., pp. 235-263.

<sup>29</sup> Cfr. *Universalgeschichte des Handelsrechts*, cit., p. 31.

<sup>30</sup> Ivi, p. 148.



tà in un'ottica esclusiva. Nella *societas terrae* di Genova, tra l'altro, il vincolo sociale che lega capitalisti e commercianti ha una rilevanza significativa giacché, contrariamente a quanto avviene nella commenda e nella *societas maris*, la società è convenuta per un certo periodo di tempo, e non invece per un singolo affare. Si distinguerebbero a Genova, insomma, gli inizi di un'impresa commerciale continuativa, e quasi di più in vincoli associativi indipendenti dal commercio per mare<sup>31</sup>.

Senonché fatta – verrebbe da dire – questa concessione a Goldschmidt, il primato del commercio marittimo è per Weber fuori discussione, così come il trasferimento e l'adattamento degli istituti propri di questo ai traffici verso l'interno. Soprattutto verso la fine del XIII secolo, dopo le vittorie su Pisa e Venezia con le battaglie della Meloria e di Curzola, la forte presenza della Repubblica genovese nel Mediterraneo favorisce la grande diffusione degli affari di commenda. Nei documenti notarili compaiono le prime famiglie della città, i Doria, gli Spinola, e normalmente da commendanti, cioè come capitalisti. Spesso il medesimo commendante investe il suo capitale contemporaneamente nelle società più diverse quanto a merci trattate. E Weber rimarca infine come le formule notarili genovesi siano utilizzate praticamente alla lettera da tutti i paesi del Mediterraneo nei traffici verso Oriente ai tempi delle crociate. Pertanto è nelle disposizioni statutarie e negli atti dei notai di Genova che bisogna riconoscere la struttura normale della commenda, sia unilaterale che bilaterale.

Gli affari di commenda sono per l'appunto di due tipi. Nella sua forma più semplice la commenda è unilaterale, è l'affare per cui in occasione della partenza di una nave un soggetto, il commendante, affida a suo rischio al capitano o ad un terzo (il commendatario, solitamente denominato *tractator*) la valorizzazione in speculazioni commerciali di un certo capitale (o anche di merci). Al termine del viaggio si rendono i conti; il commendatario restituisce al commendante il capitale (o l'equivalente delle merci ricevute) insieme a 3/4 dell'utile netto, e trattiene per sé 1/4 del profitto a compenso del suo lavoro (all'inizio era prevista invece una remunerazione fissa, come risulta dagli atti notarili di Giovanni Scriba). Nella commenda

<sup>31</sup> «Nell'istituto denominato "*societas terrae*", "compagnia di terra", si trova un'utilizzazione dei principî delle società di mare [*eine Verwertung der Grundsätze der Seesocietäten*]. [...] Come differenza sostanziale [*Als materielle Differenz*] colpisce [...] essenzialmente la circostanza per cui la società non è costituita per un'impresa specifica [*auf ein individualisiertes Unternehmen*], bensì per una durata determinata dell'attività [*auf eine bestimmte zeitliche Dauer des Betriebes*]» (*Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in *MWG*, I-1, pp. 183-184, *Storia delle società*, p. 182).

bilaterale, la cd. *societas maris*, anche il commendatario conferisce una parte del capitale, e precisamente 1/3. I rimanenti 2/3 provengono dal socio che resta in sede (il *socius stans*). Alla fine del viaggio l'utile è diviso a metà. Per il resto le regole, e specialmente la divisione dei costi, sono simili a quelle della commenda unilaterale. È chiaramente la partecipazione con capitale del *tractator*, e quindi la comunione dei rischi tra capitalista e commerciante, a fare la differenza.

Ebbene, anche se Weber attribuirà sempre, anche nelle opere posteriori, un grande rilievo agli affari di commenda (come è detto ad esempio nelle lezioni di *Storia economica*, in essi è possibile vedere per la prima volta un calcolo di tipo capitalistico in senso moderno: dinanzi ad un capitale iniziale sta un importo finale, la cui eccedenza è accertata e ripartita come guadagno<sup>32</sup>), tuttavia la storia del capitalismo che conta passa lontano da Genova e dalle altre città di mare italiane. Governate come sono da una peculiare saldatura tra interessi mercantili e convenienze di espansione coloniale, tali città sembrano in realtà guardare al passato, appressarsi ai modelli di relazione tra potere ed economia che si erano affermati nelle città antiche. Da questo punto di vista proprio Genova è per Weber il caso esemplare di questa direzione di sviluppo, vale a dire la riattivazione e l'aggiornamento di una mentalità economica fondamentalmente antica. Il capitalismo moderno vive evidentemente in un'altra dimensione; per scoprirne le origini occorre ricercare altrove, e principalmente nelle città industriali del continente. Per quanto riguarda l'Italia soprattutto a Firenze, con le sue compagnie in nome collettivo, a responsabilità illimitata e solidale. In particolare nella *Storia dei rapporti agrari* Weber dichiara quanto non aveva osato sostenere esplicitamente nel suo primo libro. Nonostante l'opinione di Goldschmidt, scrive, c'è molto di vero nelle tesi di Lastig, e nell'opposizione tra città industriale e città mercantile che da esse consegue. Il capitalismo genovese replica largamente i tratti del capitalismo antico, vale a dire di un capitalismo orientato in senso politico<sup>33</sup>. Se nella città antica il potere economico era nelle mani degli

<sup>32</sup> M. Weber, *Wirtschaftsgeschichte*, 1923, in *Max Weber Gesamtausgabe*, III-6: *Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Mit- und Nachschriften 1919/20*, hg. von W. Schluchter, in Zusammenarbeit mit J. Schröder, Tübingen, Mohr, 2011, pp. 262-263, in seguito MWG, III-6 (*Storia economica. Sommario di storia economica e sociale universale*, trad. e Introduzione di A. Cavalli, Torino, Comunità, 2003, pp. 171-172, in seguito *Storia economica*).

<sup>33</sup> M. Weber, *Agrarverhältnisse im Altertum*, in MWG, I-6, p. 693 (*I rapporti agrari nel mondo antico*, in *SES*, p. 324). Sulla questione del confronto in Weber tra capitalismo antico e capitalismo moderno è fondamentale il libro di Capogrossi Colognesi, *Max Weber e le economie del mondo antico*, Roma-Bari, Laterza, 2000; di questo autore si veda anche, più di recente, *Capitalismo antico e capitalismo moderno*, in Pietro Rossi, a cura di, *Ripensare Max Weber*

appaltatori di imposte e dei grandi affittuari demaniali (qui di nuovo nella storia del diritto l'analisi weberiana è davvero fondamentale: mi riferisco alla *Storia agraria romana*<sup>34</sup>), a Genova esso passa per le maone e le compere: da un lato imprese di sfruttamento coloniale, e dall'altro associazioni di creditori del debito pubblico, la cui manifestazione più importante è il Banco di San Giorgio<sup>35</sup>.

Considerando assieme le prime due opere giuridiche di Weber, la *Storia delle società commerciali* e la *Storia agraria romana*, si può dire che a suo giudizio dalla famiglia abbiano origine entrambe le principali linee dello sviluppo economico occidentale: l'economia naturale – e cioè di mero sostentamento – da una parte, tipica delle comunità contadine e che conosce un processo di potenziamento nella comunità domestica di grandi dimensioni (di cui il sistema curtense costituisce la manifestazione più importante), e l'economia acquisitiva dall'altra, il capitalismo dunque, che inizia a imporsi *praesertim* con le comunità familiari cittadine impegnate nella manifattura artigianale. Weber non sottolinea in maniera specifica la circostanza di questo punto di avvio in comune. A rilevare tale legame pare decisamente più propenso Werner Sombart il quale, nei primi capitoli del suo grande libro, *Il capitalismo moderno*, ma avvalendosi anche di categorie weberiane, mette a confronto i diversi tracciati evolutivi dell'economia del villaggio rurale (la cd. *Hufenverfassung*) e dell'impresa artigiana cittadina. Nel primo caso la famiglia dà vita, nel lessico sombartiano, ad una "economia di erogazione", *Ausgabewirtschaft*: si produce in rapporto ai bisogni di consumo<sup>36</sup>; nel secondo invece essa non dipende più dalla terra, ma dal lavoro e dalla vendita dei prodotti. Oltre allo sviluppo di attività orientate allo scambio, per Sombart è decisiva la consapevolezza dell'artigiano di

*in occasione del centocinquantenario della nascita*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2015, pp. 71-86.

<sup>34</sup> M. Weber, *Die römische Agrargeschichte*, MWG, I-2, pp. 207 ss. (*Storia agraria romana*, pp. 84 ss.).

<sup>35</sup> M. Weber, *Wirtschaftsgeschichte*, in MWG, III-6, pp. 307-308 (*Storia economica*, pp. 211-212); si veda anche Id., [*Hausgemeinschaften*], [1910?], in *Max Weber Gesamtausgabe*, I-22 (1): Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß*, Teilband 1, *Gemeinschaften*, hg. von W.J. Mommsen, in *Zusammenarbeit mit M. Meyer*, Tübingen, Mohr, 2001, pp. 153-154, in seguito MWG, I-22 (1) ([*Comunità domestiche*], in *Economia e società. L'economia, gli ordinamenti e i poteri sociali. Lascito. Comunità*, a cura di M. Palma, Roma, Donzelli, 2016, p. 72, in seguito *Comunità*); Id., [*Wirtschaftliche Beziehungen der Gemeinschaften im allgemeinen*], [1910-1?], in MWG, I-22 (1), pp. 105-106 (*Rapporti economici delle comunità in generale*, in *Comunità*, p. 28).

<sup>36</sup> W. Sombart, *Il capitalismo moderno*, 1916<sup>2</sup>, trad. it. parziale di K. Pedretti Andermann, a cura di A. Cavalli, Torino, Utet, 1967, p. 127.

aver allontanato il passato; egli non è più un possessore di terre, ma un produttore libero e autonomo<sup>37</sup>.

Lo stesso Weber, credo, non avrebbe problemi nel dar risalto allo spirito individualistico evidenziato da tali vicende, ancorché differente per natura e intensità dall'individualismo ascetico e *illusionlos* dei puritani<sup>38</sup>. Anche nei borghi italiani, in definitiva, "l'aria di città rende liberi". E in particolare, con riguardo a valutazioni esclusivamente razionali rispetto allo scopo, lo spirito d'impresa delle società familiari italiane ha oggettivamente condotto le comunità di artigiani a compiere un passo in avanti determinante nei confronti delle altre relazioni economiche: quelle di accomandita ad esempio, meno stabili e durature. Di nuovo le considerazioni esposte nella *Storia economica* sembrano essere le più esplicite. È vero che la «moderna organizzazione razionale dell'impresa capitalistica non sarebbe stata possibile senza [...] la separazione tra economia domestica e impresa [*die Trennung von Haushalt und Betrieb*] [...] e – strettamente connessa con essa – la tenuta razionale dei libri [*die rationale Buchführung*]»<sup>39</sup>. E tuttavia il bisogno di credito delle società, e in specie delle società in nome collettivo, fece sì che la separazione avvenisse conservando comunque il più largamente possibile il patrimonio delle famiglie, «con il mantenimento della comunità domestica [*Aufrechterhaltung der Hausgemeinschaft*] anche coi gradi più lontani»<sup>40</sup>. E al di là delle garanzie più dirette, il carattere familiare delle società costituì anche il segnale più forte all'esterno di un'impresa continuativa, rivolta al futuro e nella quale, come è scritto nella *Storia delle società commerciali*, la mentalità era tale «per cui nel figlio appena nato [*in dem neugeborenen Sohn des Hauses*] si vede[va] già il futuro commesso [*den künftigen Kommis*] e a seguire il socio [*Compagnon*] dell'esercizio commerciale [*Geschäft*] del padre e del nonno»<sup>41</sup>. E ancora, come dimostrato principalmente dalle famiglie fiorentine, l'attitudine al calcolo in termini di capitale poté

<sup>37</sup> Ivi, p. 140.

<sup>38</sup> M. Weber, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, 1920, in *Max Weber Gesamtausgabe*, I-18: *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus. Schriften 1904-1920*, hg. von W. Schluchter, in Zusammenarbeit mit U. Bube, Tübingen, Mohr, 2016, p. 281, in seguito MWG, I-18 (*L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, in *Sociologia della religione*, I: *Protestantesimo e spirito del capitalismo*, trad. di E. Donaggio, G. Giordano, H. Grünhoff, *Introduzione* e cura di Pietro Rossi, Torino, Comunità, 2002, p. 91, in seguito SR, I).

<sup>39</sup> M. Weber, *Vorbemerkung*, 1920, in MWG, I-18, p. 111 (*Premessa*, in SR, I, p. 11).

<sup>40</sup> M. Weber, *Wirtschaftsgeschichte*, in MWG, III-6, p. 280 (*Storia economica*, p. 187).

<sup>41</sup> M. Weber, *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in MWG, I-1, p. 295 (*Storia delle società*, p. 260).

giovarsi del perfezionamento della contabilità delle famiglie che fu un carattere pressoché esclusivo dell'Italia medievale<sup>42</sup>.

Nel libro infine Weber richiama spesso l'attività dei notai, e non solo di quelli genovesi; e soprattutto si serve ampiamente dei loro documenti. Il loro ruolo nella storia del diritto commerciale è per lui indiscutibile. Dal punto di vista degli indirizzi pratici e dottrinali essi soggiacciono in genere all'autorità della giurisprudenza romanistica: Baldo, Carpano e Pietro degli Ubaldi tra gli altri. Sennonché, come si è visto, la valutazione di questa influenza è, rispetto a Goldschmidt, decisamente più critica. Sono tutti autori, pensa Weber, che più o meno in buona fede nascondono tanto le vicende che hanno generato i nuovi istituti quanto il significato economico che in essi si palesa, e ciò in particolare per quanto concerne la società in nome collettivo, così tanto discosta dalla struttura giuridica della *societas* romana, mero complesso quest'ultima di rapporti obbligatori tra consodali<sup>43</sup>. Nelle conclusioni del libro Weber censura così l'attitudine immutabile che caratterizza il giurista accademico, l'istinto conservatore, i suoi tormenti dinanzi ai mutamenti della prassi, il suo cercar riparo nell'ossequio irriflesso a immoti automatismi giuridici, il suo appagamento infine soltanto con la riproduzione nella pagina di astratte figurazioni, in qualsiasi modo accomodate. Nello specifico Weber ricorda molti degli affannati tentativi di ricondurre le nuove compagnie entro schemi romanistici. D'altra parte, concede, non si poteva pretendere di più da giuristi che si erano formati nelle aule universitarie italiane<sup>44</sup>.

Pure in conclusione qualcosa accade. Dopo molte e infruttuose saggiature, volte ad accordare la società in nome collettivo al diritto romano, la giurisprudenza riesce infine, sia pure in ritardo e con qualche travaglio, a incrociare le rotte giuridiche autonomamente intraprese dalla prassi. E questo essenzialmente con il reperimento di un contrassegno, la ragione sociale, per cui soltanto i contratti conclusi *nomine communi* ricadono sulle compagnie. A tal proposito, scrive in un altro capitolo del libro, non c'è dubbio che gli atti notarili, in qualche modo a metà strada tra le vecchie idee della

<sup>42</sup> M. Weber, *Wirtschaftsgeschichte*, in *MWG*, III-6, pp. 278-279 (*Storia economica*, pp. 185-186).

<sup>43</sup> M. Weber, *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in *MWG*, I-1, p. 146 (*Storia delle società*, p. 156).

<sup>44</sup> «La giurisprudenza era spesso lontana [*vielfach fern*] dal significato economico e dallo sviluppo storico [*der wirtschaftlichen Bedeutung und dem historischen Werdegang*] degli istituti [...], ma sotto questo aspetto, invero, non è possibile pretendere troppo [*man wird nur bescheidene Ansprüche stellen dürfen*] da un giurista formatosi nelle aule di Bologna o di Padova» (*Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in *MWG*, I-1, p. 326, *Storia delle società*, p. 281).

giurisprudenza e i grandi cambiamenti provocati dal nuovo mondo dei traffici e delle manifatture, siano stati «effettivamente un canale [*Kanal*] attraverso il quale il modo di pensare dei giuristi [*die Betrachtungsweise der Juristen*]» è riuscito infine a intendere meglio i rapporti economici moderni, e di conseguenza a pervenire ad una più coerente elaborazione degli istituti<sup>45</sup>.

<sup>45</sup> Così nella pagina conclusiva del terzo capitolo (*Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*, in *MWG*, I-1, p. 253, *Storia delle società*, p. 227).

